CAPITOLARE DEL MAGGIOR CONSEGLIO.

STAMPATO

Ad intelligenza di cadaun Nobile della Sereniſſima Repubblica Veneta.

Per li Figliuoli del qu: Z. Antonio Pinelli
Stampatori Ducali.

1577. *die* 20. *Octobris.*

HAvendoſi li Clariſſimi Signori Correttori delle Leggi infraſcritti più volte ridotti inſieme ſopra la Correzione del Capitolar del Maggior Conſeglio per eſecuzion della Parte d'eſſo Maggior Conſeglio de dì 9. Zugno proſſimamente paſſato, & avendo maturamente conſiderato eſſo Capitolar a Capitolo per Capitolo, l'anno corretto ut intus, ordinando, che nel primo giorno, che ſi

ridurrà Maggior Conſeglio s' abbia a leggerlo, & publicarlo nel modo a punto, che ſegue con dar il giuramento a cadauno juſta l'ordinario, dovendoſi poi ogn' Anno far il medeſimo ſecondo il conſueto.

CORRETTORI.

ſ. Giacomo Guſſoni.
ſ. Franceſco Venier.
ſ. Alviſe Michiel.
ſ. Zuan Donado.
ſ. Zuſtinian Zuſtinian.

Signo-

SIgnori Eccellentiſſimi; Si leggerà alle Signorie Voſtre Eccellentiſſime il Capitolar di queſto Maggior Conſeglio regolato in eſecuzione della Parte di queſto Maggior Conſeglio delli 9. Zugno, & di quella del Conſeglio di Dieci delli 25. Settembre 1577. il qual Capitolar l'Eccellenze Voſtre ſono tenute d'oſſervar ſotto debito di Sacramento, & ſotto le pene ſtatuite per le Leggi ſecondo, che più a baſſo intenderanno.

Io giuro alli Evangelij Santi di Dio, che quando mi trovarò in queſto Maggior Conſeglio, in tutte le coſe, che ſi averanno a far in eſſo Io procurerò l'onor, & proficuo del Dominio Noſtro, nè a quello anteponerò alcuna altra coſa, & quando le Parti anderanno attorno per il Conſeglio Io prenderò quella, che mi parerà più giuſta, & raggionevole, & oſſerverò l'iſteſſo nelle grazie, ovver proviſioni da eſſer conceſſe del Danaro, & coſe Pubbliche a particolar perſone, & nel Ballottar le voci quando ſarò ſtato pregato

da

da alcuno li darò la Ballotta nel Boſſolo verde, & di quelli, che non ſarò ſtato pregato, vorò il miglior, & più legal, & più ſufficiente per la Republblica Noſtra, & ſe me occorrerà di parlar in Renga non dirò quello, che Io creda eſſer contra la verità, nè dilaterò il parlar mio per cauſa di romper il Conſeglio, & ogni volta, che ſarà chiamato il Conſeglio a Petizion delli Avogadori di Commun venirò ad eſſo, ſalvo in caſo di giuſta eſcuſazion admeſſa dalle Leggi, nè ſchiverò da venir per cauſa, ovver con animo di gio-

var, ovvero nuocer ad alcuno ſe non in quanto porterà la Giuſtizia.

Alli infraſcritti veramente Capitoli, che ora ſi leggeranno l'Eccellenze Voſtre ſono tenute d'obbedir ſotto tutte le pene pecuniarie, & di privazion d'Officij, & Reggimenti &c. di Bando, & privazion di queſto Maggior Conſeglio, di Prigion, & altre pene, che diſponeno le Leggi, le quali ſi manderanno ad eſecuzione inviolabilmente contra li tranſgreſſori ſecondo le loro tranſgreſſioni.

Capi-

Capitolo Primo.

VEnuto, che Io ſarò ad eſſo Conſeglio, ſubito che ſarà commandato ſerrarſi le Porte, anderò a ſeder ſopra il mio Banco giuſta la Parte 1668. 11. Marzo, nè mi moverò de lì fino, che ſi chiamerà il mio Banco ſuddetto per andare a Capello.

Capitolo II.

DAto principio a chiamar i Banchi non ſtarò in piedi, nè mi moverò del mio loco, fino, che venirà il tempo d'andar a Capello, al

quale anderò con gli altri del mio Banco ordinariamente, ſi come mi troverò ſedere nel detto mio Banco. Et ſe per alcun caſo Io andaſſi in Scrutinio, & avanti il mio ritorno fuſſe ſtato chiamato il mio Banco, & finito d'andar a Capello, non anderò più a Capello, ne intrarò in Conſeglio, ſe non dopoi, che tutte l'elezioni ſaranno entrate nelle Camere.

Capitolo III.

AL Capello veramente non contenderò di metter la mano in eſſo inſieme con

li precedenti, ovvero avanti quelli; ma metterò la mano con quell'ordine, che mi troverò ſedere quando ſarò chiamato, & moſtrarò la mano aperta prima, che la metta in eſſo Capello, & andarò una volta ſola a Capello, dentro del quale non guardarò, ne torrò fuori di quello più d'una Ballotta.

Capitolo IV.

POI che ſarò ſtato a Capello, nò ſtarò in piedi in alcuna parte della Sala, ma circondando dall'altro capo, tornarò a ſedere, & non en-

trarò in alcun Banco, che non ſij ſtato a Capello, nè poi mi redurrò alli capi dei Banchi, i quali ſono verſo il Tribunale nel conſpetto della Signoria con animo di ſtar in piedi. Nè preſumerò approſſimarmi alli Capelli, nè ſtar intorno quelli, ovvero attorno i luoghi a loro proſſimi, nè dal Banco proprio partendomi transferirò, ovvero approſſimarò per alcun modo alli elettori, nè ſeguirò quelli, quando ſono in moto per andar, & intrar in Camera, nè ad alcun di loro parlarò, che il nomini me, ovvero altri ad alcuna coſa:

ma ſtarò al loco mio apparta-
to fin che gli altri averanno
finito d' andar a Capello, &
che l' elezioni ſaranno entrate
nelle ſue Camere.

Capitolo V.

AVanti, & doppò il ſtri-
dar delle voci non mi
moverò dal mio Banco, di-
cendo, Io ſon ſtato eletto,
ovvero il tale, & etiam quan-
do eſſe voci, ſi pubblicheran-
no, non mi leverò, ne farò
ſtrepito, per favorir ovvero
disfavorir ad alcuno delli no-
minati.

Capitolo VI.

SEdendo nel mio loco non dirò per alcuno parola alcuna favorevole, cioè Ballotta, ovver dà al tale la Ballotta, ſimilmente quando alcuno ſi Ballottarà, non disfavorirò, ovver dirò male, nè andarò dietro alli Boſſoli, nè mi moverò da Banco a Banco, nè da loco a loco: non andarò etiam per il Conſeglio per procurar per me, ovver per altri, ovver contra altri, ma dal principio fino al fine delle Ballottazioni, & pubblicazion

delli

delli rimaſti, ſederò, & mai non Ballotterò in piedi.

Capitolo VII.

AVanti, che Io metti la mano nel Boſſolo, moſtrarò la Ballotta a quelli, che portano i Boſſoli con la man aperta, nè metterò ſalvo che una Ballotta, la quale non gettarò, che gli altri vedino, ma occultamente la metterò nelli prefatti Boſſoli.

Capitolo VIII.

S'Io ſarò cacciato per me, ovvero per altro propinquo mio, ſubito uſcirò della

Sala del Maggior Conſeglio, & anderò nelli Scrutinij, ne ſtarò ſopra le Porte, ne ſopra li Pergoli.

Capitolo IX.

NEL giorno, che ſi congrega il Maggior Conſeglio, non ſtarò alle Scale d' eſſo Conſeglio procurando per me, ovver per altri: per eſſer nominato, ovver per far nominar altri.

Capitolo X.

ANcora non farò per me, ovvero per altri in alcun loco ſetta, intelligenzia,

ov-

ovvero compagnia occulta, ovvero manifeſta: con giuramento, o ſenza: con fatti, o con parole d'ajutarſi l'un l'altro: e contra altri nei Conſegli, & Scrutinij per alcuna via, ovver modo; nè invitarò alcuno alle contrafazioni predette, & ſe ad eſſe ſarò invitato; denonciarò l'invitante alli Capi del Conſeglio di Dieci.

Capitolo XI.

NON donarò, nè prometterò, nè prometter, ovver donar ſarò a qualunque ſia del detto Maggior

Conſeglio danari, nè altro, per eſſer nominato da quello ad alcuna coſa : ovvero per aver favore, così innanzi, che ſi facciano gli Officj, come etiam nell' elezioni, & anco dopo, che Io ſarò eletto, nè etiam, così innanzi, come doppoi che Io ſarò rimaſto per cauſa d' aver favor ad alcun Officio, Reggimento, ovver qualunque altro Magiſtrato, ovver Conſeglio: non ſarò convitto ad alcuno; nè anco ſarò compagnia di farſi convitto l'un con l'altro, nè metterò repentaggio, ovvero ſcomeſſa, per il rimaner mio,

ov-

ovvero d'altri ad alcun loco, com'è detto.

Capitolo XII.

NON riceverò, nè farò ricever dono da alcuna perſona per cauſa di ottener alcuna coſa nel Conſeglio per alcun modo, ovver ingegno, & ſe Io ſaprò, che ſia ſtà ricevuto, farò quello reſtituir con quella maggior preſtezza, che Io potrò.

Capitolo XIII.

QUando venirò a queſto Conſeglio non portarò per me, ovvero per al-

tri ſopra di me tenirò Arme di ſorte alcuna per non incorrer nelle pene ſtatuite dalle Leggi, & ſpecialmente quella de 9 dì Luglio 1575.

Capitolo XIV.

NON ingiuriarò; ovvero altrimente turbarò li Fanti, ovver altri Miniſtri delli Magiſtrati Preſſidenti al Conſeglio, che faranno l'Officio ſuo.

Capitolo XV.

NON dirò alcuna parola ingiurioſa, ovvero minatoria, ne farò alcun at-

to diſoneſto, ovvero ingiurioſo, ne mi moverò dal loco mio impetuoſamente contra alcuno.

Capitolo XVI.

NON trazerò Ballotte per il Conſeglio contra alcuno, ma ſervarò in tutte le coſe quella modeſtia, & decoro, che ſi conviene alla dignità di queſto Conſeglio.

Adi 12. *Ottobre* 1588.

In Conſeglio di Dieci.

SI vede creſciuta in modo l'ambizione in alcuni de noſtri Nobili, che poſtpoſto il timore del Signor Dio, nè avendo la mira, che doveriano al ben commune ſi vanno induſtriando di conſeguire con mezzi indiretti, & illeciti, Magiſtrati, Officj, Reggimenti, & altre dignità, la diſtribuzione delle quali conviene, che ſia fatta con Giuſtizia, & ſincerità, interrompendo in queſta maniera gl'

Ordi-

Ordini con matura conſiderazione inſtituiti dalli prudentiſſimi Progenitori noſtri. Onde eſſendo neceſſario rimediare a così notabil inconveniente, con il progreſſo del quale potrebbe pervertirſi il buon governo della noſtra Repubblica.

L'anderà Parte, che ſia commeſſo alli Capi di queſto Conſeglio, che debbano per l'avvenire così per via d'Inquiſizione, come di Denoncie ſecrete, inquerir, eſaminar, & far ogni altra coſa per venir in luce di quelli, che ardiſſero di proponer, o tentaſſero alcuno a cambiar per ſe, ovvero per altri,

Bal-

Ballotte, ſavori, ovvero aſtrin-geſſero alcuno per via di giu-ramento a voler più l'uno, che l'altro ad alcuno Magiſtrato, Officio, Reggimento, Conſe-glio, o altra dignità ſolita dar-ſi per queſto, o per qual ſi vo-glia altro Conſeglio, potendo li Capi ſuddetti, accettar ſo-pra ciò Polizze ſecrete, & an-co ſenza ſottoſcrizione, & pro-metter impunità sì alli Denon-cianti, come ad altri, che pa-leſaſſero la verità. Et ſe ſarà accuſato alcuno di queſti tali, ſicchè la Denoncia reſti giuſti-ficata, ſia l'Accuſator tenuto ſecreto, & guadagni Ducati

cin-

cinquecento delli Beni dell'accuſato, li quali reſtino ſempre obbligati a tal pagamento. Et non ve ne eſſendo: delli Danari della Caſſa di queſto Conſeglio deputati alle Taglie: & di più il beneficio di liberar un Bandito, o Relegato da queſto Conſeglio, purchè nella ſua liberazione non ſi ricerchi numero prefiſſo di Ballotte: Et eſſendo complice, ò correo guadagni anche egli, oltre l'impunità, li beneficij ſudetti; Et tutti quelli, che ſaranno conoſciuti colpevoli, & partecipi delle trattazioni de concambij, & baratti di Ballotte,

lotte, o giuramenti, così avanti come dappoi fatte le Ballottazioni, ſiano irremiſſibilmente Banditi di queſta Città di Venezia, & Diſtretto per anni dieci continui; non potendoſi far loro grazia, o remiſſion alcuna, nè aſſolverli con alcun Bando, nè ſotto qual ſi voglia preteſto, o altra cauſa immaginabile per tutto il tempo delli anni dieſe, ſe non con tutte le Ballotte di queſto Conſeglio ridotto al perfetto numero di diſiſette. Dovendo li Condennati eſſer pubblicati nel primo Maggior Conſeglio doppò la loro condennazione

ſecondo il ſolito. Et ſe per avventura quello, da chi s'aveſſe inteſo alcuna delle ſopradette contrafazioni, non voleſſe il Pagamento della pena pecuniaria delli Ducati cinquecento, ſia eſſa esborſata in contanti nell'Officio delli Capi di queſto Conſeglio da eſſer per loro con egual porzione diviſa trà gl'Hoſpitali dell'Incurabili, di San Gio: & Paulo, Pietà, Convertite, Citelle, Caſa de Catecumeni, & Seminario della Città. Sia obbligato M. lo Cancellier Grande, o ſuo vicegerente, ogni volta, che commemorerà al Maggior

Con-

Conſeglio la oſſervanza delle Leggi, avanti, che ſi faccino le Ballottazioni di dir eſpreſſamente, che ogn'uno è obbligato di dar la Ballotta nel Boſſolo verde a quello, o quelli, che l'aveſſero pregato, o fatto pregare, ſecondo la diſpoſizione particolarmente della preſente deliberazione, volendo il miglior, il più ſufficiente, & più leal per queſta Terra, non guardando a prattiche, preghiere, promeſſe, ò giuramenti fatti, quali ſono di niun valor, moſtrando la Ballotta a quelli, che portano li Boſſoli con la mano aperta,

& oſſervando la Parte di queſto Conſeglio, & tutte le altre del Maggior Conſeglio; Dovendoſi pubblicar il medeſimo nelli Scrutinij, & altre Ballottazioni, che ſi fanno nel Conſeglio di Pregadi co'l Boſſolo delle Preghiere: Et ogn' anno nel primo giorno, che ſarà chiamato il Maggior Conſeglio nel Meſe di Settembre, ſiano pubblicate da un Secretario deputato alle Leggi, le Parti in materia delle Preghiere, & parimente la preſente deliberazione, la quale letta, o non, abbia però la ſua debita eſecuzione.

1595.

1595. *Adi* 8. *Aprile*.

Nel Maggior Conſeglio vacante Ducatu.

SI come dal Sereniſs.mo Principe Noſtro viene giurata in mano delli Capi del Conſeglio Noſtro di Dieci alla preſenzia di queſto Maggior Conſeglio ogn'anno il primo Conſeglio d'Ottobre la Promiſſione ſua, nel qual giorno parimente ſi legge, & giura ancora da eſſo la oſſervanzia del ſuo Capitolare, tenendo oltra di ciò continuamente preſſo Lei la detta Promiſſione, con obbligo di leggerla tutta

ogni

ogni due meſi, la quale nondimeno dalli Conſiglieri Noſtri gli viene innanzi il ſuddetto giuramento fatta ogn'anno particolarmente legger, così è ben conveniente, che Sua Serenità ſi prendi particolar cura, che cadauno Nobile di queſto Maggior Conſeglio ſappia, & ſia intieramente informato dell'obbligo ſuo, quando ſi trova in queſto Conſeglio; però

L'Anderà Parte, che ſia commeſſo alli Officiali delle Raſon Vecchie, che faccino ſtampar duemille eſemplari del Capitolare di queſto Con-

ſeglio, li quali per nome di Sua Serenità ſiano diſtribuiti a cadaun Nobile, che ſi trova attualmente eſſer di queſto Conſeglio, & dippoi in ogni prova di Santa Barbera per li medeſimi Officiali ne ſia a nome di Sua Serenità dato uno a ciaſcuno di quei, che ſarano rimaſti alla Ballotta, & queſto a fine, che leggendolo cadauno con commodità in Caſa ſua, ſenta in ſe ſteſſo componzione quando tranſgredirà li ſavij, & prudenti Ordeni di queſto Maggior Conſeglio.

1668.

1668. *Adi* 11. *Marzo*.

In Maggior Conſeglio.

PER ſtabilire con proprie regolazioni la forma della Giuſtizia diſtributiva in queſto Maggior Conſeglio frà molte ordinazioni fù con prudente Decreto de 10. Settembre 1303. deliberata la diviſione de Banchi, e l'ordine, che deve da Nobili Noſtri eſſer pratticato nel portarſi ogn'uno ſopra il proprio a Capello, acciò con aggiuſtata proporzione reſti a cadauno eguale la ſorte delle Balle d'Oro, e per con-

ſequen-

ſequenza ripartita la facoltà dell' elezioni. Si oſſerva però, che nell' andar a Capello ſi confonde alcune volte l' ordine, e vien ſcielto quel Banco, ove più facile creder ſi poſſa l' eſtrazione della ſteſſa Balla d' Oro, con abuſo contrario alla diſpoſizione del ſuddetto Decreto, di pregiudizio alla diſtribuzione della fortuna, di confuſione, e diſordine, a che dovendoſi provedere.

L' Anderà Parte, che reſtando fermo quanto rimane eſpreſſo dal ſudetto Decreto de 10. Settembre 1303. ſij il medeſimo raccomandato a Cen-

ſori

ſori Noſtri per la ſua eſecuzione, anzi ſijno di più incaricati a far, che dal loro Nodaro ſij formato un Libro Alfabettato con il numero dei cinque Banchi di queſto Conſeglio, nel quale ſijno tenuti tutti li Nobili Noſtri, che nel medeſimo hanno l'ingreſſo (ſalve però le Preſſidenze de Magiſtrati) nel termine di meſi due dal prender della preſente darſi in nota ſopra qual Banco voranno eſſer deſcritti; E lo ſteſſo Nodaro reſti obbligato ſotto quelle pene, a Conſeglieri Noſtri, e Cenſori ſteſſi pareranno di portarſi in ogni ridu-

zione di queſto Maggior Conſeglio per oſſervare diſtintamente, & incontrare nel tempo d'andar a Capello li nomi di quelli averan toccata Balla d'Oro, e non confrontando il Banco annottato nel Libro con quello col quale foſſero andati a Capello, o non trovando i nomi deſcritti nel medeſimo Libro ſian fatti uſcir d'elezione, e ripoſta la Balla d'Oro nel ſolito Vaſo.

Li Nobili Noſtri pure, che per finir dell'età per rimaner alla Balla d'Oro, o per altra prerogativa averanno di tempo in tempo l'ingreſſo nel

Mag-

Maggior Conſeglio, debbano nel termine di meſi due darſi in nota come ſopra, e quelli, che s'attrovano al preſente ne Reggimenti nello ſteſſo termine doveran pratticarlo dopo ritornati dalle Cariche.

L' eſſecuzione del preſente Decreto reſti intieramente raccomandata all'auttorità de Conſiglieri, Capi di XL., Avogadori, e Cenſori, perchè in ogni tempo ne ſia pratticata la neceſſaria oſſervazione, & obbedienza.

1740.

1740. *Adi 27. Settembre.*

D'Ordine degl' Eccellentiſſimi Signori Conſeglieri, e Capi di XL. infraſcritti ſia riſtampato il ſudetto Capitulare, da eſſer diſpenſato a cadaun Nobile del Maggior Conſeglio per la ſua inviolabile eſſecuzione.

CONSIGLIERI.

ſ. *Tommaſo Moroſini.*
ſ. *Zuanne Tiepolo.*
ſ. *Pietro Gradenigo.*
ſ. *Giacomo Cavalli.*
ſ. *Antonio Savorgnan.*
ſ. *Alviſe Foſcarini.*

CAPI DI XL.

ſ. *Gaſparo Dolfin.*
ſ. *Pietro Querini.*
ſ. *Vicenzo Donà.*

Ottavio Negri Segr.